



RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

A PARTIRE DAL 2025, È STATA REINTRODOTTA **A REGIME** LA POSSIBILITÀ DI **RIVALUTARE IL COSTO FISCALE** DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (QUOTE O AZIONI) POSSEDUTE AL **1° GENNAIO** DI OGNI ANNO, MEDIANTE:

- **PERIZIA GIURATA DI STIMA,**
- **VERSAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 18%** SUL VALORE RISULTANTE DALLA PERIZIA.

QUESTA PROCEDURA PUÒ CONSENTIRE UNA **SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE** IN CASO DI FUTURA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

1. CHI PUÒ ADERIRE

POSSONO EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE LE PERSONE FISICHE CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI **FUORI DALL'ESERCIZIO D'IMPRESA**, QUALIFICATE O NON QUALIFICATE, IN SOCIETÀ:

- **NON QUOTATE** (CON PERIZIA OBBLIGATORIA), OPPURE
- **QUOTATE** (SENZA PERIZIA, CON VALORE DETERMINATO DALLA MEDIA DEI PREZZI DI DICEMBRE).

È NECESSARIO CHE LA PARTECIPAZIONE FOSSE **POSSEDUTA AL 1° GENNAIO** DELL'ANNO DI RIVALUTAZIONE.

2. VANTAGGI FISCALI

LA RIVALUTAZIONE PERMETTE DI AUMENTARE IL **COSTO FISCALE** DELLA PARTECIPAZIONE, RIDUCENDO O ANNULLANDO LA **PLUSVALENZA TASSABILE** (ATTUALMENTE AL 26%) IN CASO DI CESSIONE.

L'OPERAZIONE RISULTA CONVENIENTE QUANDO:

IMPOSTA SOSTITUTIVA (18%) < IMPOSTA SUL CAPITAL GAIN (26%)

3. COME FUNZIONA

PER COMPLETARE LA PROCEDURA OCCORRE:

1. **PREDISPORRE E ASSEVERARE LA PERIZIA** DI STIMA DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE AL **1° GENNAIO**.
2. **VERSARE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA:**
 - IN **UN'UNICA SOLUZIONE**, OPPURE
 - IN **3 RATE ANNUALI**, CON INTERESSE DEL 3% SULLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA.

TERMINE ULTIMO:

30 NOVEMBRE (O PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO)

4. DOCUMENTI NECESSARI

PER AVVIARE LA PRATICA È NECESSARIO FORNIRE:

- DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA;
- NUMERO DI QUOTE/AZIONI E PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE;
- COSTO STORICO (SE DISPONIBILE);
- EVENTUALI **RIVALUTAZIONI GIÀ EFFETTUATE**;
- BILANCI O VISURE, SE DISPONIBILI.

5. INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

LA RIVALUTAZIONE SARÀ RIPORTATA NEL **MODELLO REDDITI** DELL'ANNO SUCCESSIVO (QUADRO RT).

6. CASI PARTICOLARI

- POSSIBILE LA **RIVALUTAZIONE PARZIALE**.
- POSSIBILE UNA **NUOVA RIVALUTAZIONE** DI UNA PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATA NEGLI ANNI PRECEDENTI, CON POSSIBILITÀ DI **SCOMPUTARE L'IMPOSTA GIÀ PAGATA**.
- GLI **EREDI** POSSONO RIVALUTARE SOLO SE LA PARTECIPAZIONE ERA GIÀ POSSEDUTA AL 1° GENNAIO O SE IL DE CUIUS AVEVA INCARICATO UN PROFESSIONISTA PER LA PERIZIA.
- LE **MINUSVALENZE** SU PARTECIPAZIONI RIVALUTATE NON SONO DEDUCIBILI.